**[Assemblea Regionale Siciliana  Disegno di Legge n. 698 del 06-02-2020](https://w3.ars.sicilia.it/edem/ddl.jsp?idCed=7688)** [Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio](https://w3.ars.sicilia.it/edem/ddl.jsp?idCed=7688)

Ultimo Testo scaricato dal sito regionale il 22 giugno 2020

<https://w3.ars.sicilia.it/edem/ddl.jsp?idCed=7688>

Cronologia Testi

 Onorevoli colleghi,

 la proposta di legge in esame interviene sulla

 materia dei beni culturali al fine di disciplinare il

 complesso tema della conoscenza, conservazione e

 valorizzazione degli stessi e in materia di tutela del

 paesaggio, le cui competenze, come è noto, sono

 attribuite in materia esclusiva alla competenza

 legislativa della nostra Regione. Il dibattito che anima

 da tempo il tema del patrimonio culturale del nostro

 Paese non consente più di rinviare, da parte della

 nostra Regione, una rinnovata riflessione e, dunque,

 revisione di alcuni aspetti che devono mirare ad

 adeguare il sistema organizzativo siciliano in materia a

 quanto accade nel sistema attuale statale sotto l'egida

 del MiBACT. Infatti, lo Statuto della nostra Regione

 all'articolo 14 lett. n) elenca tra le materie di

 competenza esclusiva la tutela del paesaggio, la

 conservazione della antichità e delle opere artistiche,

 e alla lett. r): musei, biblioteche e accademie. Le

 uniche leggi che hanno disciplinato la materia dei beni

 culturali soprattutto da un punto di vista

 dell'organizzazione sono le leggi regionali nn. 80 del

 1977 e 116 del 1980 che sono state, giustamente,

 considerate antesignane rispetto alla normativa statale

 sia per la visione di approccio che sotto il profilo

 organizzativo in relazione alle soprintendenze uniche

 quali strutture periferiche dello Stato. Inoltre,

 un'altra legge che ha ricoperto un ruolo fondamentale è

 la legge regionale n. 20 del 2000 in materia di parchi

 archeologici che con la presente proposta di legge si

 intende modificare agendo su alcuni passaggi di

 innovazione che vanno di pari passo a quello che la

 comunità scientifica nazionale ed internazionale oggi si

 aspetta.

 Nella seconda parte del testo si intende

 disciplinare la materia della tutela del paesaggio,

 recependo quanto previsto nel codice del 2004, il

 decreto legislativo n. 42, che racchiude i beni

 culturali e paesaggistici nel cosiddetto 'patrimonio

 culturale'.

 L'obiettivo del testo in esame è quello di provare a

 costruire un sistema complessivo che affronti il

 patrimonio culturale come disciplina organica e

 completa, superando frammentazioni di saperi e di

 competenze che invece, per certi aspetti, hanno segnato

 finora l'ordinamento regionale in materia di patrimonio

 culturale. Nella convinzione della necessità che i

 processi di conoscenza, conservazione, fruizione,

 valorizzazione e, dunque, anche gestione del patrimonio

 culturale siano tappe imprendiscibili e non più

 separabili di un progetto globale, il ddl si pone

 all'interno di una filiera organica capace di generare

 una visione omnicomprensiva di contesti, culture e

 progetti utili per la crescita, anche economica, del

 patrimonio culturale siciliano.

 Nel dettaglio il testo è suddiviso in sei titoli.

 Il Titolo I detta le disposizioni generali,

 attribuendo nel rispetto delle competenze Stato-Regioni

 le azioni che la Regione deve sostenere per la

 promozione e la fruizione del patrimonio culturale.

 Il Titolo II definisce i beni culturali prevedendo

 anche la disciplina degli interventi soggetti ad

 autorizzazione. La materia della conservazione di cui

 all'articolo 8 resta affidata al competente centro

 regionale per la progettazione ed il restauro, atteso

 che si è voluto mantenere la vigenza delle norme che

 finora hanno rappresentato il vademecum in materia di

 beni culturali. Nell'ottica di rendere fruibili i beni

 stessi con il contributo anche dei soggetti privati, si

 è ritenuto che gli istituti e i luoghi della cultura

 debbano essere resi disponibili a tutti in un'ottica di

 sviluppo sostenibile e di fruizione tale da far

 conoscere il patrimonio culturale della Sicilia e

 promuoverne una funzione educativa e di accrescimento

 culturale non più rinviabile.

 L'articolo 10 elenca gli istituti e i luoghi della

 cultura e nel dettaglio i singoli articoli prevedono non

 solo la definizione degli stessi ma anche le modalità di

 gestione e di organizzazione, nonché i principi per la

 concessione d'uso dei beni.

 All'articolo 11 e seguenti è disciplinata la materia

 dei musei. All'articolo 18 quella delle biblioteche e

 degli archivi. All'articolo 31 gli archivi storici e gli

 enti ecclesiastici. Dall'articolo 34 in poi sono

 introdotte le modifiche innovative alla citata legge

 regionale n. 20 del 2000 in materia di parchi

 archeologici, al fine di attribuire agli stessi

 autonomia organizzativa e finanziaria e rendere in tal

 modo più efficiente il sistema complessivo di gestione e

 pianificazione delle attività.

 Il Titolo VI interviene sui beni paesaggistici e in

 particolare sulla normativa relativa alla

 pianificazione.

 ---O---

 DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

 TITOLO I

 Disposizioni generali

 Art. 1.

 Finalità

 1. La presente legge disciplina gli interventi della

 Regione nel rispetto dell'ordinamento comunitario, del

 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei

 beni culturali e del paesaggio) e della ripartizione di

 competenze legislative in materia di tutela e

 valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di

 promozione e organizzazione di attività culturali.

 2. La Regione, al fine di preservare la memoria

 delle singole comunità territoriali, riconosce la

 conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione

 del patrimonio culturale quale obiettivo fondamentale

 della propria azione di governo e fattore strategico

 dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la

 conoscenza dei beni culturali della Sicilia, stimola e

 incentiva le attività volte alla loro conservazione e

 assicura le migliori condizioni per la loro

 utilizzazione e fruizione pubblica.

 3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma

 2 la Regione coopera con i competenti organi dello

 Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e

 sostegno.

 4. La Regione favorisce e sostiene la partecipazione

 dei soggetti privati, singoli o associati, alla

 valorizzazione del patrimonio culturale.

 Art. 2.

 Oggetto

 1. La presente legge, in attuazione dell'art 14

 lett. n) e r) dello Statuto, disciplina le azioni della

 Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali

 e di tutela del paesaggio, definendo in tale ambito gli

 interventi a favore dei beni culturali e dei beni

 paesaggistici.

 2. Gli interventi della Regione sono diretti al

 perseguimento dei seguenti obiettivi:

 a) valorizzazione del patrimonio culturale della

 Sicilia, nonché di quello immateriale, conservato negli

 istituti e luoghi della cultura e diffuso sul

 territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai

 bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della

 contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche

 attraverso la promozione di itinerari culturali,

 percorsi storici, culturali e di valorizzazione del

 paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti

 della storia regionale;

 b) qualificazione dell'offerta museale di propria

 competenza, in maniera adeguata ai bisogni della

 contemporaneità, sostenendo l'innovazione nelle forme di

 gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la

 cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti

 pubblici e privati;

 c) promozione della conoscenza e della conservazione

 del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e

 dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali

 ed alle attività culturali;

 d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete

 documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri

 istituti documentari, e della loro fruizione da parte

 dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi,

 dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i

 diversi bisogni di informazione, formazione;

 e) tutela delle diverse tradizioni e dello

 spettacolo al fine di renderle maggiormente rispondente

 alla domanda dei cittadini e formazione del pubblico la

 fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema,

 delle produzioni multimediali;

 f) promozione dell'educazione alla musica e al canto

 corale e dell'alta formazione alla musica, anche

 incentivando la costituzione di reti territoriali delle

 scuole di musica e delle formazioni bandistiche e

 corali;

 g) valorizzazione delle istituzioni culturali di

 rilievo regionale, sostenendone l'attività per la

 fruizione da parte del pubblico e per la conservazione

 dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone

 l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di

 servizi culturali;

 h) promozione della cultura del paesaggio,

 attraverso la conoscenza, l'informazione e la

 formazione;

 i) promozione della conoscenza e della fruizione

 critica e consapevole delle arti visive contemporanee,

 garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e

 favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative

 e di alto livello qualitativo con speciale attenzione ai

 temi della creatività e della rigenerazione urbana;

 l) promozione e facilitazione della conoscenza e

 della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi

 di cultura e di spettacolo attraverso un sistema

 integrato ed economicamente accessibile;

 m) promozione ed incentivazione alla valorizzazione

 delle attività scientifiche e di ricerca svolte

 all'interno dei complessi museali, dei siti e delle

 istituzioni culturali, anche d'intesa con il sistema

 dell'istruzione, della formazione e della ricerca della

 Regione Siciliana in collaborazione con il mondo delle

 Università e degli Enti di ricerca vigilati dal

 Ministero dell'Università e della Ricerca operanti in

 Sicilia;

 n) promozione e sostegno delle industrie culturali e

 creative e, più in generale, dell'imprenditoria

 giovanile operante nel settore;

 o) riqualificazione degli immobili e delle aree

 sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la

 realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed

 integrati.

 Art. 3.

 Principi e obiettivi

 1. Il sostegno finanziario della Regione alle

 iniziative di valorizzazione dei beni culturali è

 improntato ai principi di qualità, semplificazione,

 sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

 2. Gli interventi regionali in materia sono attuati

 perseguendo gli obiettivi di:

 a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra

 soggetti pubblici e tra pubblici e privati;

 b) valorizzare la qualità delle professioni presenti

 nei settori museale, archeologico, archivistico,

 bibliotecario, storico-artistico, demoetnoantropologico,

 di scienze e tecnologie applicate ai BB.CC.;

 c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato

 come risorsa complementare ed integrativa al ruolo degli

 operatori professionali;

 d) promuovere le iniziative di

 internazionalizzazione, anche favorendo la

 partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori

 della conoscenza, conservazione e valorizzazione dei

 beni culturali ai programmi finanziati direttamente

 dalla Commissione europea;

 d1) promuovere iniziative internazionali finalizzate

 ad attrarre prestigiosi Università ed istituti di

 ricerca esteri al fine di avviare attività congiunte con

 le istituzioni della Regione siciliana su siti e

 complessi culturali dell'isola;

 e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni

 culturali, paesaggistici e contesti territoriali;

 f) promuovere e facilitare la conoscenza e la

 fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di

 cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato

 ed economicamente accessibile, anche attivando

 collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del

 commercio;

 g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale

 da parte delle persone con disabilità motoria, psichica

 o sensoriale mediante lo sviluppo di azioni ad hoc e

 l'utilizzo di tecnologie abilitanti;

 h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale

 regionale, agevolando la libera riproduzione e

 divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel

 rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108 del

 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii;

 i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita

 culturale e civile delle persone;

 j) favorire la partecipazione dei soggetti privati,

 singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio

 culturale regionale.

 TITOLO II

 Beni culturali

 Art. 4.

 Beni culturali

 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili

 appartenenti alla Regione, agli altri enti pubblici

 territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto

 pubblico e a persone giuridiche private senza fine di

 lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente

 riconosciuti, che presentano interesse artistico,

 storico, archeologico o etnoantropologico.

 2. Sono, inoltre, beni culturali:

 a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e

 altri luoghi espositivi della Regione, degli altri enti

 pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed

 istituto pubblico;

 b) gli archivi e i singoli documenti della Regione,

 degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni

 altro ente ed istituto pubblico;

 c) le raccolte librarie delle biblioteche della

 Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché

 di ogni altro ente e istituto pubblico.

 3. Sono altresì beni culturali, quando sia

 intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13

 del d.lgs. 42/2004:

 a) le cose immobili e mobili che presentano

 interesse artistico, storico, archeologico o

 etnoantropologico particolarmente importante,

 appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al

 comma 1;

 b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a

 privati, che rivestono interesse storico particolarmente

 importante;

 c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di

 eccezionale interesse culturale;

 d) le cose immobili e mobili, a chiunque

 appartenenti, che rivestono un interesse,

 particolarmente importante a causa del loro riferimento

 con la storia politica, militare, della letteratura,

 dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria

 e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze

 dell'identità e della storia delle istituzioni

 pubbliche, collettive o religiose;

 e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque

 appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle

 indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e

 particolari caratteristiche ambientali, ovvero per

 rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica

 o etnoantropologica, rivestano come complesso un

 eccezionale interesse.

 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e

 al comma 3, lettera a):

 a) le cose che interessano la paleontologia, la

 preistoria e le primitive civiltà;

 b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto

 all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,

 nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di

 rarità o di pregio;

 c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli

 incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,

 con relative matrici, aventi carattere di rarità e di

 pregio;

 d) le carte geografiche e gli spartiti musicali

 aventi carattere di rarità e di pregio;

 e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,

 le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi

 in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

 f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano

 interesse artistico o storico;

 g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi

 aperti urbani di interesse artistico o storico;

 h) i siti minerari di interesse storico od

 etnoantropologico;

 i) le navi e i galleggianti aventi interesse

 artistico, storico od etnoantropologico;

 l) le architetture rurali aventi interesse storico

 od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia

 rurale tradizionale.

 Art. 5.

 Procedimento di dichiarazione di interesse culturale

 1. Sulla verifica e riconoscimento dell'interesse

 culturale di un bene trovano applicazione gli artt. 12 e

 seguenti del d. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

 Art. 6.

 Interventi soggetti ad autorizzazione

 1. Sono subordinati ad autorizzazione del dirigente

 generale del dipartimento dei beni culturali e

 dell'identità siciliana:

 a) la rimozione o la demolizione, anche con

 successiva ricostituzione, dei beni culturali;

 b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni

 culturali mobili;

 c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

 d) il trasferimento ad altre persone giuridiche di

 complessi organici di documentazione di archivi

 pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia

 intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13

 del d. lgs. 42/2004.

 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal

 mutamento di dimora o di sede del detentore, è

 preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro

 trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può

 prescrivere le misure necessarie perché i beni non

 subiscano danno dal trasporto.

 3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,

 l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su

 beni culturali è subordinata ad autorizzazione del

 soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei

 beni medesimi è altresì comunicato al soprintendente.

 4. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora

 sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,

 presentati dal richiedente, e può contenere

 prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni

 dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può

 dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle

 già date in relazione al mutare delle tecniche di

 conservazione.

 5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di

 centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da

 parte della soprintendenza. Decorso inutilmente tale

 termine, il richiedente può diffidare l'amministrazione

 a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei

 trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,

 il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis

 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive

 modificazioni.

 Art. 7.

 Interventi su beni pubblici

 1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da

 eseguirsi da parte di amministrazioni della Regione, di

 altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro

 ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria

 ai sensi dell'articolo 6 può essere espressa nell'ambito

 di accordi tra la Regione ed il soggetto pubblico

 interessato.

 Art. 8.

 Conservazione

 1. La conservazione del patrimonio culturale è

 assicurata mediante una coerente, coordinata e

 programmata attività di studio, ricerca, prevenzione,

 manutenzione e restauro di cui è competente il Centro

 regionale per la progettazione, il restauro di cui

 all'art 9 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80.

 2. Per prevenzione si intende il complesso delle

 attività idonee a limitare le situazioni di rischio

 connesse al bene culturale nel suo contesto.

 3. Per manutenzione si intende il complesso delle

 attività e degli interventi destinati al controllo delle

 condizioni del bene culturale e al mantenimento

 dell'integrità, dell'efficienza funzionale e

 dell'identità del bene e delle sue parti.

 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul

 bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate

 all'integrità materiale ed al recupero del bene

 medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi

 valori culturali.

 Art. 9.

 Manifesti e cartelli pubblicitari

 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri

 mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati

 come beni culturali. Il collocamento o l'affissione

 possono essere autorizzati dal soprintendente qualora

 non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica

 fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è

 trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti

 competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti

 abilitativi.

 2. In relazione ai beni indicati al comma 1 il

 soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro

 carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla

 osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari

 delle coperture dei ponteggi predisposti per

 l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un

 periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine

 alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere

 allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

 TITOLO III

 Fruizione dei beni culturali

 Art. 10.

 Fruizione dei beni culturali e concessioni d'uso

 1. Si intendono istituti e luoghi della cultura i

 musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi

 archeologici, i complessi monumentali.

 2. Si intende per:

 a) 'museo', una struttura permanente che acquisisce,

 cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per

 finalità di educazione, di studio e di ricerca;

 b) 'biblioteca', una struttura permanente che

 raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di

 libri, materiali e informazioni, comunque editi o

 pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la

 consultazione al fine di promuovere la lettura e lo

 studio;

 c) 'archivio', una struttura permanente che

 raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di

 interesse storico e ne assicura la consultazione per

 finalità di studio e di ricerca;

 d) 'area archeologica', un sito caratterizzato dalla

 presenza di resti di natura fossile o di manufatti o

 strutture preistorici o di età antica;

 e) 'parco archeologico', un contesto territoriale

 definito da importanti evidenze archeologiche e dalla

 compresenza di valori storici, paesaggistici o

 ambientali, attrezzato come museo all'aperto la cui

 complessità trasmette organicità di veduta;

 f) 'complesso monumentale', un insieme formato da

 una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche

 diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,

 una autonoma rilevanza artistica, storica o

 etnoantropologica.

 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che

 appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla

 pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

 4. Per la concessione d'uso di beni culturali

 trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo

 II, capo I, sezione II del decreto legislativo 22

 gennaio 2004, n.42. Nessun canone è dovuto nel caso di

 affidamento dei beni a enti ed organismi pubblici che

 svolgano attività di valorizzazione e fruizione

 nell'ambito delle relative funzioni d'istituto.

 Capo I

 Musei

 Art. 11.

 Attività dei musei

 1. La Regione favorisce l'interazione e la

 cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali

 per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio

 culturale della Sicilia e per promuovere la sua funzione

 educativa, nonché la sua corretta conservazione e

 valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.

 2. Sono attività fondamentali dei musei:

 a) la gestione, conservazione e catalogazione delle

 collezioni, ivi comprese le attività connesse alle

 acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione

 dei beni;

 b) la formazione del sistema di offerta culturale,

 comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare

 l'esperienza della visita e il valore percepito dal

 pubblico;

 c) la ricerca scientifica e tecnologica e lo

 sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole,

 con le Università, con gli Istituti di Ricerca vigilati

 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e con

 istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di

 attività didattiche, divulgative, di educazione,

 formazione e comunicazione;

 d) lo sviluppo di accordi, partenariati e

 convenzioni operativi anche con altre strutture museali

 al di fuori del sistema regionale al fine di incentivare

 il dialogo e l'organizzazione di iniziative congiunte,

 anche di tipo espositivo, su temi che riguardano la

 storia, l'arte e la cultura della Regione siciliana.

 Art. 12.

 Sistema museale regionale

 1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti

 museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni

 pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati

 presenti nel territorio della Regione si realizzano

 nell'ambito del Sistema museale regionale.

 2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei

 pubblici non statali e i musei privati della Regione,

 singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi

 dell'articolo 6, che svolgono la loro funzione

 culturale, di ricerca ed educativa a servizio della

 comunità, che risultano in possesso degli standard

 minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i

 musei, necessari per essere accreditati al Sistema

 museale nazionale.

 3. L'Assessore regionale per i beni culturali e

 l'identità siciliana assicura la valorizzazione del

 Sistema museale regionale avvalendosi del supporto del

 Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali

 di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 80 del

 1977.

 Art. 13.

 Reti museali

 1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e

 di cooperazione organizzativa e gestionale fra più

 musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni

 tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle

 Unioni dei comuni, nonché alla qualificazione e alla

 promozione del progetto culturale e della relativa

 offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli

 standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità

 per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema

 museale nazionale.

 2. Possono fare parte di una rete museale i musei

 pubblici e privati situati nel territorio di un Comune o

 di una Unione dei comuni; per la costituzione di una

 rete museale comprendente musei pubblici e privati

 situati nel territorio di più Unioni territoriali

 intercomunali è necessaria la previa intesa fra le

 Unioni dei comuni interessate.

 3. I musei pubblici e privati possono fare parte di

 una sola rete museale.

 4. Nel territorio di una singola Unione dei comuni

 può essere costituita un'unica rete museale; i musei

 pubblici e privati situati nel territorio di una Unione

 territoriale intercomunale nella quale sia presente una

 rete museale non possono fare parte di altre reti.

 5. Con delibera di Giunta regionale, nell'intero

 territorio regionale può essere costituita una sola rete

 museale.

 6. La rete museale realizza i servizi tecnici e

 culturali richiesti dai musei associati, ne coordina

 l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei

 servizi, anche con l'intervento del personale direttivo

 e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti

 uffici regionali e statali.

 Art. 14.

 Musei e reti museali di rilevanza regionale

 1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali

 inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione

 riconosce la qualifica di Museo a rilevanza regionale

 o di Rete museale a rilevanza regionale ai musei e

 alle reti che risultano in possesso di una serie di

 requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di

 miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità

 per i musei di cui all'allegato al D.M. 21 febbraio

 2018, n. 113 del Ministro dei beni culturali e delle

 attività culturali e del turismo (Adozione dei livelli

 minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della

 cultura di appartenenza pubblica e attivazione del

 Sistema museale nazionale).

 2. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al

 comma 1 sono definiti con decreto dell'Assessore

 regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

 3. Il riconoscimento della qualifica di Museo a

 rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza

 regionale è disposto con deliberazione della Giunta

 regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei

 singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del

 possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del

 dipartimento regionale dei beni culturali, il quale si

 avvale del parere dell'Organismo regionale di

 accreditamento dei musei di cui all'articolo 15.

 4. Il riconoscimento della qualifica di Museo a

 rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza

 regionale è condizione essenziale ai fini dell'accesso

 ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla

 presente legge.

 5. Il dipartimento regionale dei beni culturali

 predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e

 delle reti museali a rilevanza regionale, che viene

 pubblicato nella GURS.

 6. L'incarico di Direttore della rete museale è

 conferito dall'Assessore regionale dei beni culturali e

 dell'identità siciliana, previo parere della Giunta

 regionale, a un dirigente regionale con almeno dieci

 anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum

 scientifico di alta qualificazione con esperienza

 gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva

 prevalente nel settore dei beni culturali. Il relativo

 incarico può essere conferito con procedure di selezione

 pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito

 regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale

 dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone

 esterne all'amministrazione di particolare e comprovata

 qualificazione professionale in materia di tutela e

 valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una

 documentata esperienza di elevato livello nella gestione

 di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni

 o esterni) che partecipano alla selezione dovranno

 presentare all'atto della domanda un articolato piano

 strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle

 attività del parco che si andrà a dirigere. Esso sarà

 oggetto di valutazione da parte della commissione

 esaminatrice nominata dall'Assessore regionale per i

 beni culturali e l'identità siciliana.

 Art. 15.

 Organismo regionale di accreditamento dei musei

 1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dei

 beni culturali e dell'identità siciliana, l'Organismo

 regionale di accreditamento al Sistema museale

 nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui

 all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.

 2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze

 di accreditamento al Sistema museale avanzate dai musei

 e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale

 presenti nella Regione. L'istanza deve dare conto del

 grado di rispondenza del museo richiedente agli standard

 minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i

 musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale.

 L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i

 beni e le attività culturali per la convalida da parte

 della Commissione per il Sistema museale nazionale di

 cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.

 3. L'Organismo è composto:

 a) dal Dirigente generale del dipartimento regionale

 dei beni culturali e dell'identità, che lo coordina, o

 suo delegato;

 b) dal Direttore di cui al comma 6 dell'articolo 15;

 c) dal Direttore del Consiglio regionale per i beni

 culturali e ambientali;

 d) da due rappresentanti designati dagli EE.LL.;

 e) da due esperti del settore in discipline del

 settore nominati dall'Assessore regionale dei beni

 culturali e dell'identità siciliana scelti tra docenti

 dell'Università e/o ricercatori degli Enti di Ricerca

 vigilati dal MIUR.

 4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce

 le proprie modalità di funzionamento.

 5. L'Organismo si intende validamente costituito con

 la designazione di almeno quattro dei componenti di cui

 al comma 3.

 6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo

 alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza,

 indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli

 eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese

 conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno

 carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei

 componenti di cui al comma 3.

 Art. 16.

 Interventi regionali di sostegno

 1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi

 di attività dei musei e delle reti museali di cui è

 stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la

 concessione, ai relativi enti gestori, di contributi

 fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati

 a promuovere la realizzazione, da parte delle

 istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali

 diversificate e innovative finalizzate alla

 valorizzazione, alla comunicazione e all'incremento del

 proprio patrimonio, allo sviluppo della propria

 attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione

 e aggiornamento professionale del personale e

 all'intensificazione della funzione didattico-educativa

 e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo

 della scuola e delle Università e della Ricerca.

 Art. 17.

 Regolamento e bandi

 1. Sono definiti con regolamento, da adottare

 sentita la competente Commissione legislativa permanente

 dell'Assemblea regionale siciliana:

 a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica

 di Museo a rilevanza regionale o di Rete museale a

 rilevanza regionale , nonché le modalità e i termini del

 relativo procedimento;

 b) le modalità per l'attuazione degli interventi di

 sostegno e in particolare: i soggetti legittimati a

 presentare domanda, le tipologie di attività

 finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e

 di determinazione dei contributi, le tipologie di spese

 ammissibili, nonché le modalità di concessione,

 erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i

 termini dei relativi procedimenti.

 2. Con bando approvato con deliberazione della

 Giunta regionale pubblicata nella GURS sono annualmente

 definiti le modalità e i termini di presentazione della

 domanda, le tipologie di attività finanziabili tra

 quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1,

 l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e

 massimi, i termini per la rendicontazione, la

 documentazione giustificativa della spesa e del

 pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal

 regolamento di cui al comma 1.

 3. Con riferimento ai contributi previsti

 dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di

 funzionamento, non esclusivamente collegabili alle

 iniziative progettuali comprese nei programmi di

 attività, si considerano ammissibili fino al 20 per

 cento dell'importo del contributo.

 Capo II

 Biblioteche e archivi

 Art. 18.

 Disposizioni generali

 1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un

 adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i

 patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a

 enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e

 promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale

 aperta alla cooperazione nazionale e internazionale,

 anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio

 Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio

 regionale.

 2. La Regione valorizza il patrimonio archivistico,

 cooperando con lo Stato per la sua tutela.

 Art. 19.

 Rete bibliotecaria regionale

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18

 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la rete

 bibliotecaria regionale è formata dai sistemi

 bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.

 2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si

 realizza l'integrazione dei sistemi informativi

 funzionali alla valorizzazione e fruizione del

 patrimonio librario e documentale.

 Art. 20.

 Sistema bibliotecario

 1. Il sistema bibliotecario è un insieme di

 biblioteche gestite da enti locali singoli o associati,

 o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2.

 2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai

 seguenti elementi:

 a) esistenza di una pluralità di biblioteche di

 piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente

 locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema,

 la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;

 b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le

 finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una

 convenzione.

 3. Può essere individuata come biblioteca centro

 sistema solo la biblioteca di ente locale che:

 a) ha un bacino d'utenza di dimensione

 sovracomunale;

 b) eroga servizi con un livello di qualità

 corrispondente ai valori degli standard obiettivo

 dinamici fissati ai sensi del regolamento.

 4. Previa convenzione con la biblioteca centro

 sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche

 le biblioteche non riconosciute di interesse regionale

 che rientrino nelle seguenti tipologie:

 a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle

 Università e da altri enti pubblici;

 b) le biblioteche appartenenti a privati, ad

 associazioni professionali, a istituti culturali,

 educativi e di ricerca, aperte al pubblico;

 c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

 5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le

 biblioteche pubbliche e private situate nel territorio

 di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue;

 per la costituzione di un sistema bibliotecario

 comprendente biblioteche pubbliche e private situate nel

 territorio di più Unioni territoriali intercomunali è

 necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali

 intercomunali interessate.

 Art. 21.

 Efficienza del sistema bibliotecario

 1. Al fine della ottimizzazione delle risorse

 economiche, le biblioteche facenti parte del sistema

 bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano

 forme di condivisione delle risorse umane e delle

 attrezzature e realizzano in collaborazione attività di

 valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

 2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte

 di un sistema bibliotecario implementano il catalogo

 collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema

 i dati della propria attività per il rilevamento

 statistico regionale.

 Art. 22.

 Costituzione dei sistemi bibliotecari

 1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi

 bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza

 della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo

 26, provvede a:

 a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca

 centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al

 sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina

 fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;

 b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui

 all'articolo;

 c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi

 bibliotecari.

 2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente

 gestore della biblioteca che si propone come biblioteca

 centro sistema presenta al Servizio regionale competente

 in materia di beni culturali un progetto condiviso con

 gli enti gestori delle altre biblioteche interessate,

 che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è

 corredato di uno schema di convenzione costitutiva del

 sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di

 cui al comma 1, lettera a).

 3. La Giunta regionale, verificate le finalità

 perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema

 di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1,

 lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo,

 sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale

 di cui all'articolo 26, approva il progetto e autorizza

 la stipula della convenzione.

 Art. 23.

 Biblioteca pubblica di ente locale

 1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e

 provvede alla sua gestione. Questa rappresenta

 l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e

 informativa della società e svolge un servizio culturale

 primario della comunità locale che, nel rispetto delle

 esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza

 dell'identità territoriale della propria comunità in una

 prospettiva multiculturale.

 2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i

 propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di

 promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione

 e il rafforzamento dell'identità culturale delle

 comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e

 l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle

 persone con disabilità.

 Art. 24.

 Biblioteche d'interesse regionale

 1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche

 d'interesse regionale, che comprendono le seguenti

 tipologie:

 a) biblioteche di conservazione;

 b) biblioteche specializzate;

 c) biblioteche che svolgono un servizio di

 particolare interesse regionale.

 2. Le biblioteche che rientrano in una delle

 tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad

 alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute

 di interesse regionale con deliberazione della Giunta

 regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i

 beni culturali, sentita la Conferenza della rete

 bibliotecaria regionale di cui all'articolo 25 e

 verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con

 regolamento regionale, in applicazione dei seguenti

 criteri:

 a) arco di tempo di apertura al pubblico;

 b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione

 del patrimonio documentario custodito;

 c) attuazione di programmi di incremento del

 patrimonio documentario custodito;

 d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative,

 di studio e di ricerca realizzate;

 e) presenza di personale specializzato;

 f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature

 destinati all'utenza;

 g) informazione all'utenza riguardo ai servizi

 offerti.

 3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse

 regionale finanziamenti annui.

 Art. 25.

 Conferenza della rete bibliotecaria regionale

 1. È istituita la Conferenza della rete

 bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni

 propositive, consultive e di controllo, avente il

 compito di:

 a) esprimere il parere e formulare le proposte

 riguardo allo schema delle linee di indirizzo;

 b) fornire i pareri e formulare le proposte alla

 Regione in relazione alle determinazioni di cui

 all'articolo 20;

 c) verificare lo stato di attuazione degli

 interventi previsti dal presente capo.

 2. La Conferenza è costituita, presso il

 dipartimento regionale competente in materia di beni

 culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è

 composta:

 a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e

 l'identità siciliana, o suo delegato, con funzioni di

 presidente;

 b) dal dirigente generale del dipartimento regionale

 dei beni culturali e dell'identità siciliana;

 c) da cinque responsabili tecnici di sistemi

 bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi

 bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 20;

 d) da un rappresentante designato congiuntamente

 dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nelle Regioni

 riconosciute d'interesse regionale;

 e) da un rappresentante designato congiuntamente

 dalle biblioteche private aperte al pubblico,

 riconosciute d'interesse regionale;

 f) da due rappresentanti designati dall'ANCI.

 3. La Conferenza è costituita con decreto del

 Presidente della Regione, previa deliberazione della

 Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore

 regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,

 che ne determina le modalità di funzionamento.

 4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è

 convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è

 convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei

 componenti.

 5. I componenti della Conferenza svolgono il loro

 incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni

 all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo

 rimborso delle spese nella misura prevista per i

 dipendenti regionali.

 Art. 26.

 Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario

 Nazionale

 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete

 bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione

 nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli

 SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel

 territorio regionale mediante la concessione ai soggetti

 cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo

 volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi

 per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio

 informativo contenuto nel Catalogo del Servizio

 Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati

 alle biblioteche aderenti.

 Art. 27.

 Interventi regionali per la valorizzazione dei beni

 librari antichi, rari e di pregio

 1. L'Amministrazione regionale, al fine di

 valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di

 pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di

 collaborazione con amministrazioni pubbliche specifici

 progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione,

 conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e

 l'ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i

 progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale,

 specialmente di quello periodico.

 Art. 28.

 Interventi per edifici a uso biblioteche

 1. La Regione può stipulare accordi con le

 amministrazioni pubbliche per disciplinare la

 realizzazione in collaborazione di specifici interventi

 di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al

 recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche

 di ente locale o aperte al pubblico.

 2. Ai fini della realizzazione degli interventi

 previsti negli accordi di cui al comma 1,

 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre

 assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche

 di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con

 esse stipulati.

 Capo III

 Beni archivistici ed ecclesiastici

 Art. 29.

 Valorizzazione degli archivi storici e degli enti

 ecclesiastici

 1. La Regione provvede alla valorizzazione del

 patrimonio documentario conservato negli archivi storici

 sostenendo, mediante la concessione di contributi fino

 al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione

 di:

 a) progetti proposti da enti locali e da altri

 soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento,

 l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e

 la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad

 agevolarne la fruizione;

 b) progetti di aggregazione delle raccolte di

 archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai

 sensi del comma 2.

 2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale,

 soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica,

 ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il

 profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla

 biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli

 la conservazione e la fruizione.

 3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore

 storico e documentario degli archivi degli enti

 ecclesiastici operanti in Sicilia, sostiene la

 realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto

 attività di ricerca, inventariazione, conservazione e

 divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli

 archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti

 negli archivi delle diocesi e/o di parrocchie e/o

 province religiose.

 4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta

 regionale provvede all'emanazione di bandi che

 specificano le categorie dei soggetti legittimati a

 presentare domanda di contributo, le tipologie dei

 progetti finanziabili, determinano l'intensità dei

 contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono

 le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le

 modalità di presentazione della domanda e individuano i

 criteri e le priorità di selezione funzionali

 all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le

 modalità della concessione ed erogazione dei contributi,

 nonché i termini dei relativi procedimenti.

 Art. 30.

 Obblighi dei titolari di archivi

 1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici,

 archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di

 interesse culturale viene svolto secondo le previsioni

 della normativa statale.

 2. La concessione dei contributi previsti è

 subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari

 di consentire l'accesso al materiale conservato negli

 archivi.

 Art. 31.

 Regolamento di attuazione

 1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la

 competente Commissione dell'Assemblea regionale

 siciliana, sono definiti le caratteristiche e le

 modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i

 requisiti delle biblioteche centro sistema, i requisiti

 e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di

 interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per

 la concessione dei contributi.

 TITOLO IV

 Parchi archeologici

 Art. 32.

 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del

 2000

 1. Dalla data di entrata in vigore della presente

 legge, all'art. 8, comma 6, della legge regionale

 20/2000 dopo le parole vigenti disposizioni , sono

 aggiunte le parole ed è interamente a carico del

 bilancio del parco .

 Art. 33.

 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20

 del 2000

 1. Dalla data di entrata in vigore della presente

 legge, l'art. 10 della legge regionale 20/2000 è così

 sostituito:

 Art. 10

 Direttore del parco

 1. L'incarico di Direttore del parco è conferito

 dall'Assessore regionale dei beni culturali e

 dell'identità siciliana, previo parere della Giunta

 regionale, a un dirigente regionale con almeno dieci

 anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum

 scientifico di alta qualificazione con esperienza

 gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva

 prevalente nel settore dei beni culturali. Il relativo

 incarico può essere conferito con procedure di selezione

 pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito

 regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale

 dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone

 esterne all'amministrazione di particolare e comprovata

 qualificazione professionale in materia di tutela e

 valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una

 documentata esperienza di elevato livello nella gestione

 di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni

 o esterni) che partecipano alla selezione dovranno

 presentare all'atto della domanda un articolato piano

 strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle

 attività del parco che si andrà a dirigere. Esso sarà

 oggetto di valutazione da parte della commissione

 esaminatrice nominata dall'Assessore regionale per i

 beni culturali e l'identità siciliana.

 2. L'incarico ha la durata di anni quattro è svolto

 a tempo pieno e può essere rinnovato una sola volta,

 escluso il tacito rinnovo.

 3. Il Direttore, cui spetta la rappresentanza legale

 e la responsabilità generale della gestione del parco,

 esercita le seguenti funzioni:

 a) organizza l'attività amministrativa del parco;

 b) coordina l'attività del personale e delle unità

 operative assicurando l'organizzazione dei servizi,

 anche nel rispetto degli obiettivi programmatici

 generali;

 c) attua le direttive del consiglio del parco in

 ordine all'attività progettuale di ricerca, scavo e

 restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del

 parco, ivi inclusi tutti i processi di comunicazione e

 divulgazione delle attività svolte;

 d) relaziona con cadenza almeno annuale

 all'Assessore regionale dei beni culturali e

 dell'identità siciliana e al consiglio del parco.

 4. La retribuzione di posizione di parte variabile e

 di risultato del Direttore del parco è a carico del

 bilancio del parco stesso, fermi restando i limiti di

 cui al comma 1 dell'art. 64 del C.C.R.L. della dirigenza

 per il quadriennio 2002/2005 e successive modifiche e

 integrazioni. In caso di nomina di un Direttore esterno

 all'Amministrazione è a carico del bilancio del Parco

 anche il trattamento economico fondamentale commisurato

 alla qualifica di dirigente di seconda fascia.

 Art. 34.

 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20

 del 2000

 1. Dalla data di entrata in vigore della presente

 legge, l'art. 12 della legge regionale 20/2000 è così

 sostituito:

 Art. 12

 1. Il revisore legale è nominato con decreto

 dell'Assessore regionale per i beni culturali e

 l'identità siciliana per la durata di tre anni previa

 estrazione fra i soggetti iscritti al registro dei

 revisori contabili di cui al decreto legislativo 27

 gennaio, n. 39, che abbiano presentato domanda di

 partecipazione al bando pubblicato sul sito

 dell'Assessorato regionale per i beni culturali e

 l'identità siciliana entro novanta giorni dal termine di

 cui al successivo comma.

 2. L'estrazione dovrà effettuarsi quarantacinque

 giorni prima della scadenza dell'organo di revisore

 presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e

 l'identità siciliana dinanzi ad una commissione formata

 da due dirigenti del dipartimento dei beni culturali e

 un dirigente della Ragioneria centrale.

 3. Al revisore legale è corrisposto per ogni seduta

 il trattamento dovuto a norma delle vigenti

 disposizioni, interamente a carico del bilancio del

 Parco. .

 Art. 35.

 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20

 del 2000

 1. Dalla data di entrata in vigore della presente

 legge, all'art. 16 della legge regionale 20/2000 è

 aggiunto il seguente comma:

 2. Al personale regionale con contratto di lavoro

 a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di

 istruttore direttivo, già in servizio o transitato con

 provvedimento dipartimentale all'assessorato regionale

 dei beni culturali e dell'identità siciliana, che svolge

 le mansioni previste dal profilo professionale Area

 Vigilanza (cat. C) tutela, vigilanza e fruizione del

 patrimonio culturale regionale, va rilasciato il

 tesserino di riconoscimento di agente di pubblica

 sicurezza . Detto tesserino, è rilasciato dagli uffici

 territoriali del Governo ed utilizzato nell'ambito

 dell'esercizio delle funzioni di vigilanza all'interno

 del parco archeologico. .

 Art. 36.

 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 20

 del 2000

 1. Dalla data di entrata in vigore della presente

 legge, all'art. 20 della legge regionale 20/2000 sono

 apportate le seguenti modifiche:

 a) al comma 1 dopo le parole parchi archeologici

 sono aggiunte le seguenti parole: terrestri e parchi

 archeologici marini ;

 b) al comma 7, le parole previo parere del

 Consiglio regionale dei beni culturali sono soppresse;

 c) al comma 8, dopo le parole non include le spese

 relative al personale , è aggiunto: ad eccezione degli

 oneri derivanti dai progetti mirati alla fruizione,

 valorizzazione e sviluppo territoriale di iniziativa del

 Parco o dell'Assessorato dei Beni culturali e

 dell'Identità siciliana;

 d) il comma 9, è cosi sostituito: Il bilancio

 preventivo è approvato dal Consiglio del Parco su

 proposta del Direttore entro il 31 ottobre di ogni anno

 e deve rispondere a criteri di economicità e di

 risultato. Con le stesse procedure il rendiconto annuale

 è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a

 quello di riferimento .

 Art. 37.

 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 20

 del 2000

 1. Dalla data di entrata in vigore della presente

 legge, all'art. 21 della legge regionale 20/2000 sono

 apportate le seguenti modifiche:

 a) alla lettera a), dopo la parola direttore sono

 aggiunte le seguenti parole: di cui all'articolo 10 ;

 b) alla lettera b) le parole comitato tecnico-

 scientifico sono sostitute dalle parole consiglio del

 parco ;

 c) dopo la lettera b), è aggiunto: c) il revisore

 legale.

 Art. 38.

 Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 20

 del 2000

 1. L'articolo 22 della legge regionale 20/2000 è

 abrogato.

 Art. 39.

 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 20

 del 2000

 1. Dalla data di entrata in vigore della presente

 legge, l'articolo 23 della legge regionale 20/2000 è

 così sostituito:

 Art. 23

 Consiglio del parco. Nomina e funzioni

 1. Il consiglio del parco è nominato dall'Assessore

 regionale per i beni culturali e per l'identità

 siciliana entro 60 giorni dal decreto di istituzione del

 parco ed è composto:

 a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata

 esperienza di gestione di istituzioni culturali e di

 governo di organi collegiali di amministrazione, nonché

 comprovata qualificazione professionale in materia di

 tutela, salvaguardia, valorizzazione dei beni culturali,

 con funzioni di presidente;

 b) dal sindaco o, congiuntamente, dai sindaci dei

 comuni interessati;

 c) dal soprintendente per i Beni culturali e

 ambientali competente per territorio;

 d) da un esperto in economia dei beni culturali,

 scelto tra docenti universitari e /o ricercatori di enti

 di ricerca vigilati dal MIUR;

 e) da un esperto nel settore della tutela,

 salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, conoscenza e

 conservazione del territorio del parco, scelto tra

 docenti universitari e /o ricercatori di enti di ricerca

 vigilati dal MIUR.

 2. Partecipa alle sedute del consiglio, con voto

 consultivo, il direttore del parco.

 3. Il consiglio:

 a) approva il regolamento interno per

 l'organizzazione ed il funzionamento del parco;

 b) approva il piano annuale e triennale di attività

 che deve prevedere, tra l'altro:

 1) interventi di ricerca archeologica e di

 programmazione delle attività;

 2) interventi di restauro, manutenzione e

 conservazione del patrimonio archeologico e

 paesaggistico;

 3) interventi di valorizzazione, comunicazione e

 divulgazione delle attività;

 c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto

 annuale, che devono rispondere a criteri di economicità

 e di risultato;

 d) delibera sulla dotazione organica del parco e sul

 regolamento di organizzazione, previo parere preliminare

 dell'assessorato regionale dei beni culturali e

 dell'identità siciliana;

 e) delibera il regolamento che disciplina i divieti

 e le attività ammesse all'interno del parco;

 f) delibera il regolamento per il funzionamento

 amministrativo-contabile e per la disciplina del

 servizio di cassa del parco;

 g) delibera la nomina di commissioni di esperti per

 l'approfondimento o la risoluzione di particolari e

 rilevanti questioni;

 h) delibera su ogni altra questione allo stesso

 sottoposta dal direttore;

 i) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni

 attribuitegli dal regolamento.

 4. I componenti designati durano in carica 3 anni e

 possono essere riconfermati una volta sola. L'incarico è

 a titolo gratuito e agli stessi spetta soltanto il

 trattamento di missione a norma di legge, se dovuto, a

 gravare sul bilancio del parco.

 5. Fermi restando i compiti di tutela delle

 soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per

 gli interventi proposti dal direttore del parco e da

 eseguire all'interno del perimetro del parco da parte

 del parco stesso, il parere espresso dal consiglio del

 parco, presente il soprintendente per i beni culturali e

 ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai

 sensi degli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22

 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. .

 Art. 40.

 Modifiche al Titolo II della legge regionale 3 novembre

 2000, n. 20. Criteri di gestione e Revisore dei conti

 1. Dalla entrata in vigore della presente legge, ai

 parchi archeologici regionali istituiti ai sensi e per

 gli effetti della legge regionale 3 novembre 2000, n.

 20, Titolo II, si applicano le disposizioni contenute

 negli articoli 12 e 13 della medesima legge e successive

 modifiche e integrazioni.

 Art. 41.

 Servizio di biglietteria

 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della

 presente legge l'Assessore regionale per l'economia

 emana con apposito decreto le linee guida per la

 creazione di una piattaforma regionale unica per

 l'acquisto on-line dei biglietti di ingresso ai siti

 culturali della Regione siciliana, nonché per l'adesione

 a piattaforme già esistenti aventi adeguati indici di

 notorietà.

 Art. 42.

 Fondo di solidarietà dei parchi archeologici

 1. A partire dall'anno 2018, il dieci per cento

 delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei Parchi

 di cui alla legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 sono

 versati in entrata al bilancio regionale, rubrica beni

 culturali, per finanziare le spese di funzionamento,

 fruizione e valorizzazione dei Parchi con insufficiente

 dotazione economica per il raggiungimento delle finalità

 previste dalla medesima legge. Il piano di utilizzazione

 del fondo così costituito sarà regolamentato da apposito

 decreto emanato dall'Assessore regionale dei Beni

 culturali e dell'Identità siciliana entro sessanta

 giorni dall'approvazione della presente legge.

 Art. 43.

 Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici

 1. L'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977 n.

 80 è sostituito dal presente articolo:

 Art. 4

 1. Il consiglio regionale per i beni culturali e

 paesaggistici è organo consultivo dell'assessorato

 regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a

 carattere tecnico-scientifico in materia di beni

 culturali e paesaggistici.

 2. Esprime parere su richiesta del dirigente

 generale del dipartimento dei beni culturali e

 dell'identità siciliana trasmessa per il tramite

 dell'Ufficio di gabinetto:

 a) sui programmi regionali per i beni culturali e

 paesaggistici e sui relativi piani di attuazione

 predisposti dall'amministrazione;

 b) sugli schemi di accordi extraregionali in materia

 di beni culturali;

 c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui

 programmi di valorizzazione dei beni culturali;

 d) sui piani paesaggistici e demaniali;

 e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi

 generali afferenti la materia dei beni culturali e

 paesaggistici;

 f) su questioni di carattere generale di particolare

 rilievo concernenti la materia dei beni culturali e

 paesaggistici.

 3. Il Consiglio può avanzare proposte all'Assessore

 regionale per i beni culturali e l'identità siciliana su

 ogni questione di carattere generale di particolare

 rilievo afferente la materia dei beni culturali e

 paesaggistici.

 4. Il Consiglio è composto da:

 a) sino a un massimo di 10 eminenti personalità del

 mondo della cultura di comprovata esperienza nominate

 dall'Assessore regionale per i beni culturali e

 l'identità siciliana, nel rispetto del principio di

 equilibrio tra gli ambiti professionali, tra:

 biblioteconomi, archeologi, ingegneri, architetti,

 naturalisti, storici dell'arte, etnoantropologi,

 paesaggisti, storici dell'architettura, esperti in

 economia e management dei beni culturali, rappresentante

 CEI per i beni culturali;

 b) il dirigente generale del dipartimento regionale

 dei beni culturali e dell'Identità siciliana, con voto

 consultivo;

 c) i dirigenti delle strutture periferiche

 (soprintendenti, direttori dei parchi, direttori dei

 poli) competenti territorialmente o per materia o su

 specifici argomenti, su invito e senza diritto di voto.

 5. L'Assessore regionale per i beni culturali e

 l'identità siciliana nomina il Presidente del Consiglio

 tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). I

 pareri sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento

 della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è

 ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti

 prevale quello del Presidente.

 6. Il Consiglio è integrato con due rappresentanti

 del personale regionale dell'assessorato dei beni

 culturali e dell'identità siciliana, eletti da tutto il

 personale, quando esprime pareri su questioni aventi ad

 oggetto il personale dell'assessorato.

 7. Il termine di durata del Consiglio è stabilito in

 tre anni e possono essere confermati una sola volta.

 Essi non possono esercitare le attività di impresa

 previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando

 esse attengono a materie di competenza dell'assessorato

 regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,

 né essere amministratori o sindaci di società che

 svolgono le medesime attività; non possono essere

 titolari di rapporti di collaborazione professionale con

 l'assessorato regionale dei beni culturali e

 dell'identità siciliana; non possono essere presidenti o

 membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o

 enti destinatari di contributi o altre forme di

 finanziamento da parte dell'assessorato, né assumere

 incarichi professionali in progetti o iniziative il cui

 finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del

 Consiglio.

 8. All'interno del Consiglio opera un ufficio di

 segreteria le cui funzioni sono svolte da un dipendente

 in servizio al dipartimento regionale dei beni culturali

 e dell'identità siciliana, con qualifica di dirigente o

 funzionario.

 9. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente

 almeno una volta ogni trimestre e, comunque tutte le

 volte che lo ritenga necessario o su richiesta da almeno

 un terzo dei componenti.

 10. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a

 maggioranza semplice e, entro tre mesi

 dall'insediamento, approva il regolamento interno.

 11. L'incarico è a titolo gratuito e ai componenti

 spetta soltanto l'eventuale rimborso delle spese di

 missione a norma di legge, se dovuto. .

 Art. 44.

 Modifiche alla legge regionale n. 80 del 1977

 1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 80

 del 1977 sono abrogati.

 Art. 45.

 Iniziative a sostegno degli eventi turistico-culturali

 di rilevanza regionale

 1. Al fine di incrementare e valorizzare l'offerta

 turistico-culturale di qualità, i parchi archeologici

 dotati di autonomia finanziaria possono costituire,

 previa autorizzazione dell'assessorato dei beni

 culturali e dell'identità siciliana, associazioni,

 comitati misti pubblico-privati, che acquisiscono

 propria personalità giuridica. Tali soggetti sono

 iscritti in un apposito registro tenuto presso

 l'assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo.

 2. Le associazioni, comitati di cui al precedente

 comma sono costituite al solo fine di sostenere eventi

 turistico-culturali.

 3. Il presente articolo non comporta oneri diretti a

 carico del bilancio regionale.

 TITOLO V

 Disposizioni in materia di appalti nel settore dei beni

 culturali

 Art. 46.

 Procedure di affidamento

 1. Trovano applicazione gli articoli 19 e da 145 a

 151 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

 TITOLO VI

 Norme sulla pianificazione paesaggistica

 Art. 47.

 Paesaggio

 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo

 di identità, il cui carattere deriva dall'azione di

 fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni.

 Art. 48.

 Funzioni della Regione

 1. La Regione assicura che tutto il territorio sia

 adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e

 gestito in ragione dei valori paesaggistici espressi dai

 diversi contesti che lo costituiscono.

 2. La Regione in materia di paesaggio esercita le

 funzioni amministrative dirette alla tutela, gestione,

 valorizzazione e vigilanza dei beni paesaggistici, ferma

 restando l'attribuzione delle stesse ad altro ente.

 3. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni

 elabora e approva il piano paesaggistico regionale,

 rilascia le autorizzazioni paesaggistiche per gli

 interventi di rilevanza regionale e formula attività di

 indirizzo coordinamento nei confronti dei comuni

 delegati all'esercizio della funzione di rilascio delle

 autorizzazioni paesaggistiche.

 Art. 49.

 Funzioni dei comuni

 1. I Comuni e le Unioni dei comuni attuano le

 disposizioni previste dal piano paesaggistico regionale.

 Ai comuni in forma singola o associata sono attribuite

 le seguenti funzioni:

 a) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi

 dell'articolo 52;

 b) l'accertamento di compatibilità paesaggistica,

 nonché le funzioni relative alla compatibilità

 paesaggistica delle opere edilizie;

 c) la vigilanza sui beni paesaggistici e l'adozione

 di provvedimenti cautelari e sanzionatori in presenza di

 interventi edilizi eseguiti in totale assenza o

 difformità di autorizzazione paesaggistica.

 2. Le funzioni di rilascio delle autorizzazioni

 paesaggistiche sono svolte dal responsabile dello

 sportello unico dell'edilizia che cura l'intero

 procedimento amministrativo.

 Art. 50.

 Piano paesaggistico regionale

 1. Il piano paesaggistico regionale costituisce lo

 strumento urbanistico-territoriale di carattere

 prevalentemente strategico con il quale si orienta,

 indirizza e coordina la programmazione e la

 pianificazione territoriale della Regione, dei Liberi

 consorzi e dei Comuni.

 2. Il piano, in relazione alle prescrizioni di

 tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e

 dell'ambiente, assume valore di piano paesaggistico ai

 sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n.42/2004.

 Il piano, nella sua valenza di piano paesaggistico,

 individua gli obiettivi e le misure generali di tutela

 paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del

 territorio regionale, in conformità alle prescrizioni

 del piano regionale delle aree protette.

 3. Il piano contiene:

 a) gli elementi essenziali e le linee generali ed

 orientative dell'assetto territoriale regionale;

 b) il quadro conoscitivo delle caratteristiche

 fisiche, urbanistico-edilizie, culturali, paesaggistiche

 ed ambientali del territorio regionale, mediante

 rappresentazioni cartografiche del territorio;

 c) i criteri generali e gli indirizzi per la

 programmazione e la pianificazione territoriale di

 liberi consorzi e Comuni, al fine di garantirne la

 complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli elementi

 costituenti limiti essenziali di salvaguardia della

 sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico

 del territorio regionale;

 d) gli obiettivi principali dello sviluppo socio-

 economico del territorio regionale;

 e) il quadro delle iniziative inerenti alla

 realizzazione sul territorio regionale delle

 infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse

 regionale, nazionale e sovranazionale;

 f) l'individuazione dei principali poli di sviluppo

 turistico, industriale e commerciale;

 g) l'individuazione delle zone di preservazione e

 salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali

 per la tutela e la valorizzazione delle risorse

 culturali, naturali, paesaggistiche e ambientali, in

 conformità con le previsioni del piano regionale delle

 aree protette, dei piani di bacino, e degli altri atti

 di programmazione e regolamentazione regionale e

 nazionale in materia di salvaguardia delle risorse

 idriche, geologiche, idrogeologiche, agricole,

 forestali, di riduzione dell'inquinamento acustico,

 elettromagnetico ed atmosferico, di smaltimento dei

 rifiuti;

 h) gli indirizzi generali per il riassetto del

 territorio ai fini della prevenzione dei rischi

 geologici, idrogeologici e sismici, ed ai fini della

 riduzione degli inquinamenti nei centri abitati e nelle

 zone industriali.

 Art. 51.

 Effetti del piano territoriale regionale

 1. Il piano paesaggistico costituisce quadro di

 riferimento per la valutazione di compatibilità degli

 atti di governo del territorio dei liberi consorzi e

 comuni, enti gestori di aree naturali protette, nonché

 di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano

 incidenza sul territorio.

 2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al piano

 paesaggistico, sia per gli atti della stessa Regione che

 per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono

 l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della

 valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento

 degli obiettivi fissati nel piano paesaggistico,

 salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

 3. Le previsioni del piano paesaggistico prevalgono

 sulle disposizioni eventualmente difformi contenute nei

 piani territoriali dei liberi consorzi e comuni. In tal

 caso, liberi consorzi e comuni, entro novanta giorni

 dall'approvazione del piano paesaggistico, conformano i

 propri strumenti pianificatori al piano paesaggistico.

 Art. 52.

 Procedimento di formazione del piano paesaggistico

 1. Il piano paesaggistico è predisposto

 dall'Assessorato regionale del territorio e

 dell'ambiente (ARTA) tramite il proprio ufficio della

 pianificazione territoriale, istituito ai sensi

 dell'articolo 55, ed è adottato ed approvato dalla

 Giunta regionale secondo le modalità descritte in questo

 articolo. L'ufficio della pianificazione territoriale ha

 il compito di formare e gestire il piano, e si avvale

 dell'apporto collaborativo degli uffici dell'ARTA che

 per loro specifiche competenze e responsabilità sono

 interessati al piano paesaggistico. Alla redazione del

 piano paesaggistico possono collaborare, in qualità di

 consulenti, professori universitari e professionisti

 qualificati in materia di pianificazione urbanistico-

 territoriale, paesaggistico-ambientale, agricolo-

 forestale.

 2. L'ARTA dà notizia dell'avvio del procedimento di

 formazione del piano paesaggistico mediante avviso

 pubblicato sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione

 e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

 Nell'avviso sono indicate le linee guida di intervento

 della pianificazione regionale ed è indicato il

 Responsabile unico del procedimento. Entro sessanta

 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sulla

 GURS, tutti i soggetti interessati al piano possono

 presentare presso l'ARTA, su supporto cartaceo ed

 informatico, osservazioni e proposte in merito al piano

 paesaggistico da adottare, secondo i criteri e le

 modalità stabilite nell'avviso stesso. L'ARTA esamina le

 osservazioni e proposte ricevute e valuta gli elementi

 dei quali intende tenere conto nella redazione del piano

 paesaggistico. L'ARTA individua altresì le modalità con

 le quali consultare soggetti pubblici e privati che per

 loro specifiche competenze e responsabilità sono

 interessati al piano, anche attraverso la costituzione

 di un forum per le consultazioni attivo per tutta la

 durata della costruzione del piano.

 3. Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del

 termine per la presentazione delle osservazioni e

 proposte di cui al comma 2, l'ARTA predispone il

 progetto preliminare del piano paesaggistico e lo

 propone alla Giunta regionale per l'adozione. La Giunta,

 nei trenta giorni successivi, adotta il piano

 paesaggistico. Dell'avvenuta adozione è data notizia

 mediante pubblicazione sulla GURS, sul sito ufficiale

 della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione

 regionale. Contestualmente il progetto preliminare del

 piano paesaggistico adottato è pubblicato sul sito

 ufficiale della Regione e depositato presso l'ARTA per

 sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla

 pubblicazione, tutti i soggetti interessati possono

 prendere visione del progetto preliminare del piano

 paesaggistico depositato presso l'ARTA e presentare

 osservazioni e proposte di modifica su supporto cartaceo

 ed informatico, che l'ARTA è tenuta a valutare.

 4. L'ARTA, non prima di trenta e non oltre quaranta

 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione

 di osservazioni e proposte di modifica di cui al comma

 3, indice una conferenza di pianificazione alla quale

 sono invitati a partecipare i rappresentanti dei liberi

 consorzi, della sezione regionale dell'ANCI, delle

 Soprintendenze ai beni culturali competenti nel

 territorio della Regione, dell'autorità regionale

 competente in materia di VAS, delle amministrazioni

 pubbliche e delle organizzazioni sociali, culturali,

 economico-professionali, sindacali ed ambientaliste,

 legalmente riconosciute, che abbiano presentato

 osservazioni e proposte di modifica. Alla conferenza,

 l'ARTA può invitare a partecipare altri soggetti

 pubblici e privati che per loro specifiche competenze e

 responsabilità sono interessati al piano.

 Contestualmente alla nota di convocazione l'ARTA

 trasmette ai soggetti invitati, in forma telematica,

 almeno trenta giorni prima della data fissata per la

 conferenza, il progetto preliminare di piano

 paesaggistico e le osservazioni e proposte di modifica

 pervenute. Se i soggetti partecipanti alla conferenza

 non raggiungono l'accordo sulle eventuali modifiche da

 apportare al progetto preliminare del piano

 paesaggistico, prevalgono le determinazioni assunte in

 merito dall'ARTA.

 5. L'ARTA, nei venti giorni successivi alla chiusura

 dei lavori della conferenza, trasmette alla Giunta

 regionale il progetto definitivo del piano paesaggistico

 con le eventuali modifiche apportate rispetto al

 progetto preliminare, e ne propone l'approvazione. La

 Giunta regionale, entro trenta giorni dalla

 trasmissione, previo parere non vincolante della

 competente Commissione legislativa dell'Assemblea

 regionale siciliana, approva il piano paesaggistico,

 decidendo anche in merito alle osservazioni e proposte

 di modifica nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo

 di pianificazione di cui al comma 4. Dell'avvenuta

 approvazione è data notizia mediante pubblicazione sulla

 GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un

 quotidiano a diffusione regionale.

 6. Il piano paesaggistico è aggiornato ogni cinque

 anni. Può essere modificato, integrato ed aggiornato

 anche prima, in seguito ad osservazioni, proposte ed

 istanze provenienti da liberi consorzi, comuni, altri

 enti pubblici interessati o soggetti privati

 rappresentativi di interessi collettivi o diffusi,

 oppure se il documento di programmazione economico-

 finanziaria regionale (DEFR) programma una modifica

 degli obiettivi e delle strategie di sviluppo del

 territorio regionale. Le varianti, le integrazioni e gli

 aggiornamenti del piano paesaggistico sono sottoposte

 alla stessa procedura di formazione descritta in questo

 articolo con i termini ridotti della metà.

 Art. 53.

 Ufficio della pianificazione territoriale regionale

 1. Presso l'ARTA opera l'ufficio della

 pianificazione territoriale regionale, che svolge i

 seguenti compiti:

 a) elabora, gestisce e aggiorna il piano

 paesaggistico;

 b) individua i contesti territoriali ottimali di

 riferimento per la formazione dei piani territoriali

 regionali d'area (PTRA);

 c) assicura i raccordi con le altre regioni, con il

 quadro territoriale nazionale e con il processo europeo

 di coesione territoriale, anche nell'ambito di piani e

 programmi comunitari;

 d) presenta annualmente alla Giunta di governo una

 relazione dettagliata sullo stato del territorio

 regionale e delle sue criticità, con particolare

 riferimento allo stato di avanzamento e alle iniziative

 di pianificazione;

 e) fornisce il supporto territoriale georeferenziato

 alla relazione annuale sullo stato dell'ambiente;

 f) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione

 degli atti di indirizzo sulla pianificazione da parte

 dell'ARTA;

 g) provvede all'attuazione ed al monitoraggio dello

 stato di attuazione della pianificazione regionale e ne

 trasmette le risultanze all'ARTA.

 2. I rami dell'amministrazione regionale con

 competenze incidenti sul territorio comunicano

 periodicamente all'ufficio della pianificazione

 territoriale regionale lo stato dei piani e dei

 programmi di rispettiva competenza.

 Art. 54.

 Autorizzazione paesaggistica

 1. I proprietari, i possessori o detentori a

 qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse

 paesaggistico tutelati dalla legge hanno l'obbligo di

 presentare alle amministrazioni competenti il progetto

 degli interventi che intendano intraprendere, corredato

 dalla trascritta documentazione, e di astenersi

 dall'avviare lavori fino a quando non ne abbiano

 ottenuta l'autorizzazione.

 2. La documentazione a corredo del progetto è

 preordinata alla verifica della compatibilità tra

 interesse paesaggistico tutelato e intervento

 progettato. Esse è individuata su proposta

 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

 con decreto del Presidente della Regione.

 3. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto

 autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire

 i agli altri titoli legittimanti l'intervento

 urbanistico edilizio.

 4. L'autorizzazione paesaggistica è valida per il

 periodo di efficacia del titolo legittimante

 l'intervento urbanistico edilizio. Se l'autorizzazione è

 rilasciata con riferimento a un intervento non soggetto

 a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di

 cinque anni. Scaduto il periodo di efficacia la

 prosecuzione deve essere sottoposta a nuova

 autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del periodo

 di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi

 entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del

 medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione

 decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo

 edilizio necessario per la realizzazione

 dell'intervento. L'autorizzazione paesaggistica è

 rilasciata dal responsabile dello sportello unico

 dell'edilizia.

 Art. 55.

 Abrogazione di norme

 1. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 8 e

 l'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5.

 Art. 56.

 Norma finale

 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta

 ufficiale della Regione siciliana.

 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

 e di farla osservare come legge della Regione.